



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
[REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 18/04/2018 al n.
[REDACTED] avente ad oggetto: accertamento negativo del saldo di
conto corrente e ripetizione dell'indebitato

TRA

[REDACTED]
DITTA EDIL FRANCO DI FRANCO GIACOMO (P.IVA
01472410768), in persona del legale rappresentante p.l. e
amministratore unico, Giacomo Franco (C.F.
FRNGCM75P13G942M), rappresentata e difesa, giusta procura in atti

dagli avv.ti Savino Genovese e Bianca Bronzi, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Potenza al Viale
Marconi n.167;

ATTORE e CONVENUTO IN VIA RICONVENZIONALE

E

[REDACTED]

CONVENUTO e ATTORE IN VIA RICONVENZIONALE

NONCHÉ

[REDACTED]



INTERVENTORE VOLONTARIO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 03/10/2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, e la causa veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 11/04/2018, ritualmente notificato, la Ditta [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la [REDACTED] eccependo molteplici profili di invalidità inerenti al conto corrente bancario ordinario n. 10548383 intestato alla Ditta [REDACTED] e ai collegati contratti di apertura di credito, e pertanto rassegnando le seguenti conclusioni: ***a) In relazione al contratto di apertura di conto corrente ordinario n. 10548383 del 30.11.2005 a.1) accertare e dichiarare la nullità del contratto del 30.11.2005 per carenza di forma e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di interessi, spese e commissioni corrisposte in virtù del rapporto di conto corrente n. 10548383; a.2) accertare e dichiarare la nullità del contratto del 30.11.2005 per carenza di un requisito essenziale qual è l'indicazione dell'importo affidato e, per l'effetto, condannare la banca odierna convenuta alla restituzione di commissioni, interessi e spese, corrisposte in virtù del predetto contratto; a.3) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi anatocistici, applicati in violazione dell'art. 1283 c.c. e, per l'effetto, disporre il ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente con esclusione dei predetti interessi; b) In relazione al contratto di apertura di credito sul conto corrente ordinario n. 10548383 del 25.02.2008. b.1) accertare e dichiarare la nullità radicale del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa, a valere sul c/c ordinario n. 10548383, del 25.02.2008 per carenza di forma e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di interessi, spese e commissioni corrisposte in virtù del detto contratto; b.2) accertare e dichiarare l'invalidità per nullità e/o inefficacia, sotto il profilo legale e contrattuale, di ogni saldo operato***



dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, nonché dei saldi finali dello stesso, espressi dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate; b.3) accertare e dichiarare la natura usuraria del t.a.e.g. (tasso effettivo globale) pattuito in contratto e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi corrisposti in virtù del predetto contratto ex art. 1815 Cod. Civ., condannando la Banca, odierna convenuta, alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti in violazione della legge 108/1996 e succ. modifiche; **c) In relazione ai due contratti di apertura di conto corrente a valere sul conto n. 10548383 del 16.07.2015 (stessa data di entrambi).** c.1) accertare e dichiarare la nullità radicale del due contratti di apertura di credito per elasticità di cassa, a valere sul c/c ordinario n. 10548383, del 16.07.2017 per carenza di forma e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di interessi, spese e commissioni corrisposte in virtù dei detti contratti. **d) In relazione al contratto di apertura di conto corrente a valere sul conto n. 10548383 del 16.07.2015, per € 60.000,00.** d.1) accertare e dichiarare la nullità radicale del contratto di apertura di credito per elasticità di cassa, a valere sul c/c ordinario n. 10548383, del 16.07.2015 per carenza di forma e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di interessi, spese e commissioni corrisposte in virtù del detto contratto; d.2) accertare e dichiarare l'invalidità per nullità e/o inefficacia, sotto il profilo legale e contrattuale, di ogni saldo operato dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, nonché dei saldi finali dello stesso, espressi dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate; d.3) accertare e dichiarare la natura usuraria del t.a.e.g. (tasso effettivo globale) pattuito in contratto e per l'effetto dichiarare non dovuti gli interessi corrisposti in virtù del predetto contratto ex art. 1815 Cod. Civ., condannando la Banca, odierna convenuta, alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti in violazione della legge 108/1996 e succ. modifiche; **e) In relazione al rapporto di c/c n. 10548383: In tema di commissione di massimo scoperto.** e.1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. degli addebiti effettuati in c/c derivanti dall'applicazione delle commissioni di



massimo scoperto, per le ragioni in narrativa indicate e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente percepite; **In tema di accertamento del teg del rapporto in ciascun trimestre ai fini del controllo del rispetto delle soglie previste dalla l. n. 108/1996; e.2)** accertare e dichiarare il t.a.e.g. (tasso effettivo globale) applicato in ciascun trimestre dalla Banca convenuta al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, in base ai criteri in narrativa indicati; **e.3)** accertare e dichiarare la natura usuraria di tale t.a.e.g., in tutti i trimestri nei quali lo stesso abbia superato i tassi soglia di cui alla l. n. 108/1996 e norme dipendenti; **e.4)** accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di tutto quanto versato dall'attrice a tale titolo ex art. 1815 c. 2 c.c.; **In tema di contestato esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 del tub. e.5)** accertare e dichiarare l'esercizio, da parte della banca convenuta, dello ius variandi in violazione delle previsioni di cui all'art. 118 co. I Tub e per l'effetto disporre il ricalcolo dei rapporti dare e avere con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 co. VII Tub; **In accoglimento di tutte le conclusioni sopra indicate e.6)** accertare e dichiarare l'invalidità per nullità e/o inefficacia, sotto il profilo legale e contrattuale, di ogni saldo operato dalla banca convenuta sul rapporto di conto corrente oggetto di giudizio, nonché dei saldi finali dello stesso, espressi dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate; **e.7)** accertare e dichiarare la inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com. d.lgs. 01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, della determinazione delle condizioni economiche del rapporto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B; **e.8)** in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti, quantificare gli interessi indebitamente pagati dalla parte attrice e condannare la banca convenuta alla loro restituzione,



che si quantifica nella somma di € 58.621,92 indebitamente percepita nel corso dell'esecuzione dei contratti, in relazione al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio; o, in subordine, alla restituzione della **diversa somma, maggiore o minore**, che il Tribunale adito vorrà determinare in corso di causa in base alle risultanze istruttorie oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate; **Regolamentazione spese di lite**. 1. Condannare controparte al pagamento delle spese sostenute per la redazione delle analisi contabili e della perizia contabile di parte 2. condannare controparte al pagamento delle spese relative al fallito processo di mediazione che si quantificano in € 500,00 oltre accessori o nella diversa somma che il Tribunale vorrà determinare; 3. condannare in ogni caso controparte, al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari”.

2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa del 30/07/2018, la [redacted] eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse solutorie e l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito per essere il conto connotato da un saldo a debito del cliente, non pagato, e contestando nel merito le avverse deduzioni; dispiegava, inoltre, domanda riconvenzionale per conseguire il pagamento della somma complessiva di € 72.236,23 quale saldo debitore del c/c n. n.10548383 alla data del 24.07.2018, oltre interessi al tasso contrattuale del 13,30%, dal 25.07.2018 sino al soddisfo, ovvero della diversa somma risultante all'esito del procedimento.

3. Interveniva in giudizio, con comparsa depositata l'8/11/2022, la società [redacted] affermandosi cessionaria dei crediti derivanti dal rapporto bancario controverso e facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla banca cedente.

4. La causa, istruita con consulenza tecnica e relativa integrazione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 03/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente *ratione temporis*.



5. Tanto premesso, preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento – relativa all'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa – e una connessa domanda di ripetizione di indebito, azionata al fine di conseguire (previa declaratoria di invalidità delle clausole contrattuali e delle relative condizioni viziate) il rimborso di quanto illegittimamente versato alla banca..

5.1. Così qualificata la domanda attorea, è d'uopo rammentare che il cliente (di uno o più rapporti bancari e/o finanziari) ha titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, ad es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia, ecc.); b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse, commissione e spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere.

La relativa domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta (Trib. Torino 3.11.2016; Trib. Trani 18.11.2016; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Nocera Inf. 18.9.2017; Trib. Roma 6.12.2017; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib. Vicenza 24.1.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; Trib. Verona 4.10.2018), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n. 21646/2018; Trib. Taranto 15.4.2015; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib. Paola 10.2.2018; App. Milano 1.3.2018).

5.2. Dipoi, in via connessa o indipendente (sebbene logicamente subordinata al previo accertamento delle dedotte invalidità contrattuali) al cliente è consentito esperire domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., volta al recupero delle somme indebitamente percepite dall'istituto bancario: al riguardo, secondo giurisprudenza consolidata, l'ammissibilità di tale



domanda è subordinata alla chiusura del conto (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 29/08/2023, n.1764; Tribunale Nola sez. I, 31/05/2023, n.1589; Corte appello Milano sez. I, 12/12/2022, n.3911; Cass. Civ., S.U. n. 24418 del 2010) perché solo da tale momento si atualizzano le rispettive di voci di debito e credito, costituenti, nella vigenza del rapporto, mere poste contabili; con la precisazione che tale chiusura può intervenire anche in corso di causa [e ciò secondo l'orientamento giurisprudenziale da ultimo in via di consolidamento, secondo cui *“La chiusura del conto corrente non costituisce infatti condizione di ammissibilità o presupposto procedurale, cui sia subordinata l'esperibilità della domanda, ma costituisce presupposto sostanziale del diritto alla ripetizione, e, quindi, condizione dell'azione, con la conseguenza che è sufficiente accertarne l'esistenza al momento della pronuncia sul merito della domanda (per casi di qualificazione come condizione dell'azione cfr. Corte costituzionale n. 67 del 1990; Cassazione civile, sez. I, 27/06/2017, n. 15936; Cass. 9382/1999; Cass. 8388/2000; Cass. 16494/2002; Cass. 4241/2004; Cass. 5337/2007; Cass. 2442/2008 in tema di decreto di esproprio e diritto all'indennità di esproprio; cfr. Cassazione civile, sez. I, 10/05/2012, n. 7163 in tema di apertura della fase liquidatoria dell'amministrazione straordinaria come un presupposto del diritto azionato e, quindi, una condizione dell'azione revocatoria; cfr. Cassazione civile, sez. II, 04/08/2017, n. 19646 in tema di rinuncia al legato quale condizione per il legittimario del diritto conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli "ex lege"; cfr. Cass. n. 483/02, n. 4624/86 in tema di servitù coattiva di elettrodotto e condizione del rilascio della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità; cfr. Cass. n.18939/2007 in tema di autorizzazione dell'assemblea al promovimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c.). Ne deriva che, essendo la chiusura del conto condizione dell'azione di ripetizione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge), la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione”* (in tali termini Trib. Napoli, 5 febbraio 2021, n. 1173, in *dejure*, richiamata da pregressa giurisprudenza dell'intestato Tribunale: Tribunale di Potenza,



Sentenza 28.2.2022 n. 231; da ultimo anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 4214 del 15/02/2024)].

5.3. Orbene, del tutto pacifica l'ammissibilità della domanda di accertamento, nel caso di specie è da ritenersi ammissibile anche la domanda di ripetizione dell'indebito, posto che la chiusura dei rapporti (allegata dall'attrice sin dall'atto di citazione) risulta validamente documentata (si veda l'all. 15 depositato in uno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice), sicché non si frappongono ostacoli all'esame delle domande nel merito.

6. A tal fine, occorre prendere le mosse dalla contestazione concernente l'assenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito, spesa dagli attori e ribadita in sede conclusionale sul presupposto che la cessione non sia stata congruamente provata (a ciò non bastando il mero avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale).

6.1. Anzitutto, occorre precisare come tale eccezione vada propriamente ricompresa nel merito della causa, essendo volta a contestare la titolarità sostanziale della posizione di credito. La contestazione della titolarità sostanziale della posizione giuridica controversa – sul presupposto che alcuna cessione del credito non sia mai intervenuta – pur attenendo al merito della causa, costituisce una mera asserzione difensiva, sicché non incontra preclusioni e può validamente articolarsi, anche per la prima volta, in sede conclusionale, il che rende la relativa eccezione ammissibile.

6.2. Ciò posto, come osservato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, oramai in via di consolidamento, in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può



avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

6.3. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari, a tanto autorizzati ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.

Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (si veda, in tal senso, Cass. Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; analogamente Cass. civ. Sez. I, Ord., 29-02-2024, n. 5478 e Cass. ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024; nello stesso senso anche le recentissime Cass. Ord. Sez. 3 Num. 17390 del 2024 e Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790).

6.4. Orbene, nel caso di specie gli attori hanno operato una puntuale contestazione del fatto storico della cessione, affermando come alcuna prova fosse stata offerta dalla [redacted] e come a ciò non bastasse



la Gazzetta Ufficiale depositata, peraltro contenente indicazioni di crediti nei quali non sarebbe dato ricomprendere quello controverso.

A fronte di tale puntuale contestazione, onere della cessionaria (conformemente ai surriportati principi ermeneutici, cui questo Tribunale intende aderire) sarebbe stato quello di offrire una prova effettiva della cessione, ma tanto non può dirsi avvenuto, in quanto la documentazione depositata in comparsa conclusionale è inutilizzabile, poiché introdotta in giudizio di là dallo scadere delle preclusioni fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti.

Del resto, pur essendo vero che le questioni attinenti alla titolarità attiva e passiva possono essere introdotte in qualsiasi stato del giudizio, trattandosi di mere difese non soggette alle decadenze processuali, non è meno vero che i fatti e/o i documenti su cui si fonda la difesa/eccezione devono aver fatto ingresso nel *thema decidendum* e nel *thema probandum* del giudizio conformemente alle relative scansioni, atteso che la proposizione di una mera difesa non è soggetta a decadenza, ma incontra, pur sempre, il limite rappresentato dal necessario riferimento a fatti risultanti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisiti al processo (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024, la cui massima afferma che *“La contestazione [o l’affermazione, n.d.r.] della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d’ordine regolativo del processo, altro è l’introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere”*).

6.5. In definitiva, in applicazione di tutti i principi ermeneutici sin qui delineati, deve concludersi nel senso che la società intervenuta va dichiarata sprovvista di titolarità sostanziale del lato attivo del rapporto controverso.

7. Delineato soggettivamente il rapporto giuridico *sub iudice*, venendo allo stretto merito delle domande, occorre anzitutto premettere come, stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale



intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

7.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo e/o ripetizione dell'indebitato, l'onere probatorio che grava sull'istante (in questo caso il correntista) è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).

7.2. In particolare, laddove l'incompletezza degli estratti conto può essere sanata – anche attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, come chiarito dalla giurisprudenza ormai maggioritaria – l'omessa produzione dei titoli contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del documento contrattuale è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. n. 1547/2022; Cass. n. 33009/2019).

7.3. E infatti il correntista, che intenda far valere il carattere indebitato di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di *ius variandi*, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

7.4. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016).

7.5. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni



effettuate in conto corrente; il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate (cfr. Cass. n. 33009/2019: “*Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione*”).

7.6. Tali criteri di riparto non mutano allorquando sia dispiegata una domanda riconvenzionale dalla parte convenuta, essendo, in tal caso, ciascuna parte chiamata a dare dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa: la giurisprudenza di legittimità, nel caso di azioni reciproche, ha infatti confermato che, essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione del estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione, di modo che, in mancanza di prove quanto alle movimentazioni occorse nel periodo iniziale del rapporto (non documentato), la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa, e il rapporto di dare-avere andrà ricostruito in base agli estratti conto prodotti in giudizio (Cass. n. 23852/2020; Cass. n. 22387/2021; Cass. n. 22388/2021; Cass. Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022, secondo la quale “*In tema di rapporti di conto corrente bancario, ogni qualvolta sia*



accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto").

7.7. A ciò deve aggiungersi il fatto che la giurisprudenza ha delineato diversi criteri di riparto probatorio qualora venga dallo stesso correntista dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in [ilcaso.it](#); Trib. Spoleto 20.06.2017, in [ilcaso.it](#); Trib. Roma 6.2.2018, in [expartecreditoris.it](#); Trib. Pavia 21.4.2018, in [ilcaso.it](#); Trib. Sulmona 28.11.2018, in [eclegal.it](#); Trib. Pavia 18.4.2019, in [centrostudisdsl.com](#); Trib. Locri 2.7.2020 in [dirittobancario.it](#); Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).

7.7. Ebbene, nel caso di specie, agli atti risultano prodotti il contratto di conto corrente n.105748383 e le aperture di credito su detto conto corrente del 25/2/2008 e del 16/7/2015, e sono presenti tutti gli estratti conto dalla stipula al passaggio a sofferenza, né sono emerse carenze documentali, il ché ha consentito l'effettivo esame dell'andamento dei rapporti, per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze, in quanto coerenti col dato



documentale agli atti e congruamente motivate, si presentano, a parere del Tribunale, validamente utilizzabili ai fini decisionali.

8. All'esito della documentazione agli atti, il CTU è pervenuto ad una ricostruzione del rapporto controverso in aderenza ai quesiti formulati dai giudici istruttori, pervenendo a due ipotesi di ricalcolo (entrambe connotate da un saldo passivo inferiore a quello indicato dall'estratto conto di chiusura): - IPOTESI 1. € 38.496,15 a debito del correntista alla data del 18/06/2018; - IPOTESI 2. - € 27.931,17 a debito del correntista alla data del 18/06/2018.

In seguito alla richiesta di un puntuale esame in merito al concreto esercizio dello *ius variandi* da parte dell'istituto di credito, il consulente ha formulato (in seno alla CTU integrativa depositata il 24/06/2021) altre due ipotesi ricostruttive: “- **ipotesi 1. - € 29.787,12** (*ius variandi solo per le condizioni migliorative per tutto il rapporto, tenendo conto delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del 30/9/2008, 9/8/2009, 19/8/2010, 19/11/2010*)

- **ipotesi 2. - € 23.784,76** (*tassi dei Bot fino al 28/2/2008 e ius variandi solo per le condizioni migliorative per il restante periodo, tenendo conto delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del 30/9/2008, 9/8/2009, 19/8/2010, 19/11/2010*)”.

8.1. Orbene, ritiene il Tribunale di condividere l'ipotesi ricostruttiva n. 2 presentata nella relazione integrativa: tale ricostruzione si presenta coerente (applicando gli interessi di cui all'art. 117 co. 7 T.U.B.) con il fatto che, come evidenziato dal consulente, sino alla stipula del fido del 28/2/2008, presente agli atti (il quale riporta il tasso passivo entro fido del 11,55% e oltre fido del 14%), dallo scalare del c/c del I trimestre 2006 si evince la concessione di un fido di € 40.000 di cui, però, non sono indicate puntualmente le condizioni economiche (nello specifico, tasso debitore per la ipotesi di operatività entro fido e c.m.s per la ipotesi di operatività entro fido, si vedano le pagg. 10 e 16 della CTU).

Da ciò discende che la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura di credito in conto corrente, nel periodo considerato, comporta la restituzione di tutti gli interessi percepiti tra il 30.11.2005 ed il 25.02.2008,



ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. (Cass. ord. n. 6480 del 2021);
Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009

Repert. n. 91/2025 del 20/01/2025
Sentenza n. cronol. 623/2025 del 16/01/2025

8.2. Inoltre, tale ipotesi ricostruttiva opportunamente tiene conto della mancata pattuizione, nel periodo che intercorre tra l'apertura del c/c (30.11.2005) ed il primo contratto di fido presente in atti (28.02.2008), delle commissioni di massimo scoperto, avendo lo stesso CTU evidenziato che le c.m.s sono pattuite, nel contratto di apertura del c/c oggetto di disamina, solo per la ipotesi di operatività oltre il fido accordato, mentre non vi è alcuna pattuizione relativa alla operatività entro il fido.

8.3. Infine, l'ipotesi ricostruttiva di cui si discute si presenta corretta in ragione del riscontro, operato dal consulente, circa il fatto che *“le comunicazioni inviate al cliente da parte della banca per tutto il periodo non riguardano né i tassi né le commissioni né le spese periodiche del cc.”* (v. relazione integrativa del 15/06/2021)

9. Conseguentemente, da tutto quanto sin qui rilevato, che la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte attrice va accolta, e va dichiarato che il saldo del conto corrente n.105748383, alla data del 18/06/2018, presenta un debito del cliente pari ad € 23.784,76, in luogo dell'indicato importo di € 72.236,23.

10. Naturalmente, riscontrata la persistenza di una situazione debitoria a carico della ditta attrice, non può che rigettarsi la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata in citazione.

11. Viceversa, deve trovare accoglimento, sebbene soltanto *in parte qua*, la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta [redacted] e per l'effetto la ditta [redacted] in persona del suo legale rappresentante, va condannata al pagamento, in favore di [redacted] S.p.A., dell'importo di € 23.784,76, oltre interessi al tasso contrattuale del 13,30%, dal 25/07/2018 sino al soddisfo.

11. Non resta che disciplinare le spese di lite.

Queste ultime, in ragione della reciproca soccombenza, possono interamente compensarsi tra la parte attrice e la convenuta [redacted] viceversa, la società cessionaria [redacted], atteso il suo riscontrato difetto di titolarità, va condannata alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano come in dispositivo facendo



applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, parametrati al *decisum* [redacted], da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

12. Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale di tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. [redacted] definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio avente n. [redacted] ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:

1. Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea di accertamento, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. [redacted] alla data del 18/06/2018, presenta un debito del cliente pari ad € 23.784,76, in luogo dell'indicato importo di € 72.236,23.;

2. rigetta la domanda di ripetizione di indebito avanzata dalla parte attrice;

3. accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale azionata da [redacted] e per l'effetto condanna la società attrice al pagamento, in favore della prima, dell'importo di € 23.784,76, oltre interessi al tasso contrattuale del 13,30% dal 25/07/2018 sino al soddisfo

3. dichiara la società [redacted] carente di titolarità sostanziale in ordine al rapporto contrattuale oggetto di causa;

4. compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta [redacted]

5. condanna la parte intervenuta [redacted] al rimborso delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano in [redacted] per spese vive ed [redacted] per competenze legali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;

6. pone gli oneri di consulenza, come liquidati con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.

Potenza, li 16/01/2025

Il Giudice

Dott. [redacted]

